

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI E PENSIONI

L'anno 1968, il giorno 4 giugno in Pesaro,

tra

l'Unione Provinciale delle Associazioni Alberghiere della provincia di Pesaro e Urbino (aderente all'A.S.C.O.M. ed alla F.A.I.A.T.) rappresentata dalla commissione sindacale composta dai Sigg. Amedeo Filippetti, Ezio Pedini, Alipio Petrolati, Gastone Ricci, Giuseppe Serafini, Antonio Trebbi, assistiti dal Dr. Ettore Bezicheri e dal Dr. Giovanni Giordano, rispettivamente Segretario e Funzionario dell'Associazione Commercialisti della Provincia di Pesaro e Urbino

e

la C.G.I.L. - Sindacato Provinciale F.I.L.C.A.M.S., rappresentate dal Sig. Otello Bonetti, Segretario del suddetto Sindacato Provinciale, dal Sig. Umberto Palmetti e dal Sig. Giuseppe Galuzzi, dell'Ufficio contratti e vertenze della Camera Confederale del Lavoro di Pesaro.

la C.I.S.L. - F.I.S.A.S.C.A.T., Unione Sindacale Provinciale, rappresentate dal Sig. Otello Godi.

la U.I.L. - U.I.L.A.M.T. - Camera Sindacale Provinciale, rappresentate dal Sig. Giuseppe Taras

si è stipulato

il seguente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale per i lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande, stipulato in Roma il 30 giugno 1965.

Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto integrativo si applica nel territorio della Provincia di Pesaro-Urbino ed è valido per tutto il personale salariato dipendente da alberghi, hotel meublés, pensioni e locande, nonché ristoranti, caffè e bars annessi, purchè vi sia gestione diretta dell'albergatore.

Le organizzazioni stipulanti, si riservano di derogare alle disposizioni riflettenti la sfera di applicazione suespressa, nella ipotesi di particolari situazioni aziendali che giustifichino una diversa disciplina e caso per caso.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Le parti stabiliscono che, agli effetti del presente contratto, gli esercizi alberghieri siano classificati come segue:

- alberghi di prima categoria;
- alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria;
- alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria;
- alberghi di quarta categoria e pensioni di terza categoria;
- locande.

Art. 3 - ORARIO DI LAVORO - ORA SUPPLEMENTARE - LAVORO STRAORDINARIO

L'orario di servizio (dal quale ovviamente è escluso il tempo per i due pasti e la piccola colazione) resta fissato, conformemente a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, in otto ore giornaliere per tutti i dipendenti, fatta eccezione per gli addetti ai servizi di portineria e di sala, per i quali l'orario è di otto ore e mezzo.

L'ora supplementare eventualmente richiesta dal datore di lavoro al personale esterno e al sorvegliante delle caldaie, sarà retribuita come segue:

- *esercizi a percentuale* - quota orario del minimo garantito più quota oraria di vitto e alloggio (quota salario, vitto e alloggio a carico del datore di lavoro, quota percentuale a carico della globale);
- *esercizi a retribuzione fissa* - quota oraria della retribuzione più quota vitto e alloggio a carico del datore di lavoro.

Il lavoro straordinario, eventualmente richiesto al personale dipendente con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale, non dovrà superare le 6 ore settimanali e dovrà essere retribuito come segue:

- *esercizi a percentuale* - sulla base del minimo garantito; quota oraria del salario, maggiorato del valore vitto e alloggio con l'aumento del 50% se trattasi di servizio diurno, e del 100% se trattasi di servizio notturno, più quota percentuale da detrarsi dal tronco globale;
- *esercizi a retribuzione fissa* - quota oraria della retribuzione maggiorata del valore vitto e alloggio con l'aumento del 20% se trattasi di servizio diurno e del 40% se trattasi di servizio notturno.

Le ore di lavoro straordinario dovranno essere cronologicamente annotate su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto il lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto.

L'orario degli apprendisti non potrà comunque, superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate allo insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. E' in ogni caso vietato il lavoro degli apprendisti dalle ore 22 alle ore 6.

Art. 4 - GRATIFICA NATALIZIA E 14^a MENSILITÀ

In coincidenza con la vigilia di Natale, i datori di lavoro corrisponderanno una gratifica natalizia il cui ammontare viene fissato in una mensilità di retribuzione fissa, maggiorata del valore vitto e alloggio in convenzionali L. 7.000, da liquidarsi anche ai lavoratori che operano in alberghi a percentuale di servizio.

Per i periodi inferiori ad un anno, ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, saranno corrisposti i relativi ratei mensili maturati.

A titolo di 14^a mensilità, quanto dovuto per gratifica natalizia.

Art. 5 - FESTIVITÀ

In occasione delle festività nazionali (25 Aprile - 1^o Maggio - 2 Giugno - 4 Novembre) e delle festività infrasettimanali (1^o Gennaio - Epifania - S. Giuseppe - Pasqua - Lunedì di Pasqua - Ascensione - Corpus Domini - S. Pietro e Paolo - Assunzione - Ognissanti - Immacolata Concezione - Natale - 26 Dicembre), sarà corrisposto il seguente trattamento economico:

- qualora il lavoratore non presti la sua opera, manterrà il diritto a percepire la normale retribuzione;
- qualora invece il lavoratore presti la sua opera, avrà diritto ad una retribuzione straordinaria il cui ammontare viene così fissato:
 - alberghi a percentuale - un ventiseiesimo del minimo garantito e del valore convenzionale del vitto e alloggio, maggiorato del 20%;
 - alberghi a retribuzione fissa - un ventiseiesimo della retribuzione mensile e del valore convenzionale del vitto e dell'alloggio maggiorato del 20%.

Nel caso in cui la festività nazionale o infrasettimanale venga a cadere in un periodo in cui il lavoratore è assente dal servizio per riposo settimanale, infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, dovrà essere corrisposta la retribuzione per la festività stessa, senza alcuna maggiorazione.

Art. 6 - RETRIBUZIONE

La retribuzione dovuta al personale è costituita da:

- salario mensile;
- percentuale di servizio;
- vitto e alloggio.

Salario: i datori di lavoro corrisponderanno ad ogni singolo dipendente, un punto salario mensile variabile a seconda delle categorie di esercizio che, moltiplicato per i punti di merito spettanti a ciascun lavoratore (come indicato nella tabella allegata A), darà l'importo individuale del salario mensile a carico del datore di lavoro.

Percentuale di servizio: verrà applicata nella misura del 15% sui conti dei clienti. Di esso, un quindicesimo andrà a favore del personale impiegatizio, il rimanente a favore del personale operaio. La massa globale di detta percentuale di servizio, decurtata della trattenuta forfetaria per rotture nella misura dello 0,50%, delle quote da prelevarsi per le eventuali ore aggiuntive o straordinarie e per i compensi al personale extra, verrà mensilmente ripartito tra il personale in base al punteggio indicato nella tabella allegata A, a fianco di ogni qualifica del personale.

Vitto e alloggio: spetteranno a tutto il personale dipendente. Il datore di lavoro, qualora non sia in grado o non intenda fornire il vitto o l'alloggio, od entrambi, corrisponderà al personale dipendente, una indennità sostitutiva giornaliera, comprensiva del carovane, di L. 350 per il vitto (due pasti) e di L. 70 per l'alloggio.

Sia agli effetti contributivi che per il calcolo del valore vitto e alloggio forniti in natura, viene confermato quanto stabilito dal decreto ministeriale 12-3-1951 (G.U. 4-4-1951 - vitto L. 6.000 mensili, alloggio L. 1.000 mensili).

Art. 7 - MINIMI GARANTITI DI RETRIBUZIONE MENSILE

Per gli alberghi con retribuzione a percentuale, vengono concordati minimi garantiti di retribuzione mensili.

Tali minimi sono costituiti dal salario mensile, di cui all'articolo precedente e da un punto mensile minimo di percentuale di servizio che, moltiplicato per i punti di merito spettanti ad ognuno, permetterà di stabilire l'entità del minimo di percentuale che mensilmente il datore di lavoro andrà a garantire ad ogni dipendente. (Vedi Allegato B).

Art. 8 - RETRIBUZIONE FISSA

Il salario e la percentuale di servizio potranno essere sostituiti, in applicazione dell'art. 73 e dell'art. 74 del contratto collettivo e per qualsiasi categoria di esercizio, con i compensi fissi mensili, riportati nella tabella allegata C.

Tale sostituzione dovrà essere autorizzata unicamente ed esclusivamente dalla Commissione Paritetica di cui all'art. 11, per tutto il territorio provinciale.

Art. 9 - ALBERGHI DI STAGIONE

I compensi fissi mensili di cui all'articolo precedente, saranno maggiorati del 10% negli alberghi stagionali di prima e seconda categoria e pensioni di prima e del 5% negli alberghi stagionali di terza e quarta categoria e pensioni di seconda e terza categoria. (Vedi Allegato D). La liquidazione dei ratei di 13° e 14° mensilità, ferie e indennità di anzianità, potrà essere effettuata mensilmente e congiuntamente alla retribuzione.

Art. 10 - PERSONALE EXTRA

Il personale extra, verrà, compensato come segue:

a) **alberghi di prima categoria:**

- chef de rang ed equiparati L. 6.700
- demi chef ed equiparati » 5.100
- commis ed equiparati » 3.600

b) **alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria:**

- chef de rang ed equiparati L. 6.200
- demi chef ed equiparati » 5.800
- commis ed equiparati » 3.300

c) **alberghi di terza e quarta categoria, pensioni di seconda e terza categoria e locande:**

- chef de rang ed equiparati L. 5.700
- demi chef ed equiparati » 4.400
- commis ed equiparati » 3.100

I compensi sopra indicati verranno maggiorati del 20% nei confronti del personale assunto con specifico incarico di capo-servizio.

Per le prestazioni effettuate in località diverse dal comune di residenza del lavoratore, verrà corrisposto un compenso integrativo di L. 500.

In conformità all'art. 40 del contratto collettivo nazionale, l'onere relativo ai compensi di cui sopra sarà, per gli alberghi con retribuzione a percentuale per il 40% a carico del datore di lavoro, e per il 60% a carico della percentuale.

Art. 11 - COMMISSIONE PARITETICA

Ai sensi dell'art. 76, secondo comma, del contratto collettivo nazionale, viene costituita una Commissione Paritetica composta di tre datori di lavoro, in rappresentanza dell'Associazione Provinciale Albergatori, e di tre lavoratori, in rappresentanza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo.

La Commissione, oltre ai compiti stabiliti dall'art. 76, parte seconda, dovrà esaminare annualmente le richieste per sostituire il salario e la percentuale di servizio con i compensi fissi mensili previsti dalle tabelle allegate al presente accordo. Le richieste per l'eventuale adozione del fisso dovranno essere inoltrate alla Commissione entro il 31 maggio di ogni anno.

Per le spese di rappresentanza contrattuale, nonché per quelle relative al funzionamento della Commissione Paritetica, sarà anticipata dagli albergatori della Provincia di Pesaro la cifra di L. 2.000 per ogni dipendente in forza al 31 luglio di ciascun anno. Di tale cifra, L. 1.900 saranno poste a carico del dipendente e L. 100 resteranno a carico dell'albergatore.

Il versamento delle somme riscosse, sarà effettuato da ogni singola azienda, entro il 5 agosto ad *ex postale* 15/8831 intestato « Organizzazioni Sindacali Lavoratori - Pesaro ».

Ad ogni lavoratore per il quale è stato fissato il contributo, sarà consegnato, tramite il datore di lavoro, un opuscolo contenente le principali norme del contratto di lavoro e tabelle paga stampate a cura delle Organizzazioni dei Lavoratori.

Art. 12 - CONDIZIONE DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore riconosciute nei confronti dei singoli lavoratori.

Art. 13 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 1° Maggio 1968 ed avrà la stessa durata del contratto nazionale di lavoro stipulato in Roma il 30 giugno 1965, salvo l'aggiornamento delle tabelle, ai sensi dell'art. 31 del c.c.n.l. da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno.

I punti di merito spettanti a ciascun lavoratore, sono indicati a fianco di ciascuna qualifica (vedi allegato C).

I minimi garantiti di retribuzione mensile, si ottengono:

a) **SALARIO:**

- Negli Alberghi di 1° categoria, il punto vale L. 1.500
- Negli Alberghi di 2° categoria, il punto vale » 1.400
- Negli Alberghi di 3°/4° categoria, il punto vale » 1.300

b) **MINIMO GARANTITO DI PERCENTUALE DI SERVIZIO:**

- Negli Alberghi di 1° categoria, il punto vale » 3.000
- Negli Alberghi di 2° categoria, il punto vale » 2.800
- Negli Alberghi di 3°/4° categoria, il punto vale » 2.600

Nei confronti del personale esterno di grado comune che abbia buona conoscenza di lingue sarà prevista una maggiorazione di L. 4.000

Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale impiegatizio (Allegato C e D)

QUALIFICHE	Albergo 1° ctg.		Albergo 2° ctg. e Pensione 1ª		Albergo 3° ctg. e Pensione 2ª		Albergo 4° ctg. e Pensione 3ª	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
	Direttore e Vice Direttore	139.300	153.200	134.200	147.600	128.800	135.200	123.100
Capo ricevimento, capo controllo amministrativo, capo del personale	104.400	114.800	100.400	110.400	96.500	101.300	92.200	96.800
Cassiere, primo segretario con almeno due elementi in sott'ordine, economo, controllo amministrativo, corrispondente in almeno tre lingue, segretario con mansioni di ricevimento e cassa	90.900	100.000	88.700	97.600	84.300	88.500	80.700	84.700
Segretario, corrispondente, controllo amministrativo, magazzino depositario, stenodattilografo segretario, impiegata comune o addetto all'amministrazione	71.300	78.400	68.600	75.500	65.900	69.200	63.000	66.200
Aiuto segretario, aiuto ricevimento, cassiere bar e ristorante, controllo merci, aiuto cassiere, impiegato d'ordine, stenodattilografo e dattilografo	66.900	73.600	64.500	71.000	62.000	65.100	59.100	62.100
Centralista telefonico nelle aziende di 1° ctg. ed inferiori, addetto al centralino autonomo con almeno 150 derivazioni	65.100	71.600	62.700	69.000	60.400	63.400	57.600	60.500
Apprendisti fino a 6 mesi di servizio	37.600	41.400	36.400	40.000	35.000	36.700	33.500	35.200
oltre i 6 mesi di servizio	46.500	51.100	44.800	49.300	43.200	45.400	41.300	43.400

(1) Alberghi a carattere continuativo.

(2) Alberghi di stagione.

ALLEGATO C

ALBERGHI A CARATTERE CONTINUATIVO

Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale intermedio e operaio (riferita a 26 giornate lavorative) a decorrere dal 1° maggio 1968
Comune di PESARO - FANO - URBINO - GABICCE e località MAROTTA

Punti	QUALIFICHE	Albergo 1° ctg.		Albergo 2° ctg. e Pensione 1ª		Albergo 3° ctg. e Pensione 2ª		Albergo 4° ctg. e Pensione 3ª	
		Albergo 1° ctg.	Albergo 2° ctg. e Pensione 1ª	Albergo 3° ctg. e Pensione 2ª	Albergo 4° ctg. e Pensione 3ª				
16	1° Maître o Maître unico	117.700	112.100	—	—	—	—	—	—
15	2° Maître o capo servizio	97.700	94.400	—	—	—	—	—	—
14	3° Maître o capo squadra	83.200	81.000	77.600	74.300	67.700	67.700	—	—
13	4° Maître o capo squadra	68.400	65.800	63.100	60.700	55.700	55.700	—	—
12	Demi chef, cameriere di sala, commis (aiuto cameriere)	54.300	52.300	50.100	48.100	44.100	44.100	—	—
11	Capo cuoco	42.400	40.000	—	—	—	—	—	—
10	Idem inf. 18 anni	32.400	30.000	—	—	—	—	—	—
9	Cuoco capo partita, cuoco unico	21.000	19.600	18.300	17.000	15.400	15.400	—	—
8	Idem inf. 18 anni	16.000	14.800	13.300	12.200	10.900	10.900	—	—
7	Dispensiere, argentiere	13.000	12.000	10.800	10.000	8.900	8.900	—	—
6	Facchini e sgattari	10.000	9.200	8.000	7.400	6.300	6.300	—	—
5	Idem inf. 18 anni	8.000	7.400	6.400	5.900	5.000	5.000	—	—
4	Comissario	6.000	5.600	4.700	4.400	3.700	3.700	—	—
3	Idem inf. 18 anni	5.000	4.700	3.800	3.600	3.000	3.000	—	—
2	1° Portiere	4.500	4.200	3.400	3.200	2.600	2.600	—	—
1	2° Portiere o portiere unico o aiuto di portieriera	3.500	3.200	2.600	2.400	1.900	1.900	—	—
11	Facchino piani o guardamonte	71.000	68.800	65.400	63.200	57.700	57.700	—	—
10	Idem inf. 18 anni	62.100	59.700	57.400	55.200	50.600	50.600	—	—
9	Idem inf. 18 anni	54.300	52.300	50.100	48.100	44.100	44.100	—	—
8	Cerchiante	48.000	46.000	43.000	41.000	37.000	37.000	—	—
7	Ascensorista o commissionario	53.100	51.000	49.000	46.900	43.800	43.800	—	—
6	Idem inf. 18 anni	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	36.000	—	—
5	Governante	37.100	35.700	34.500	33.100	30.600	30.600	—	—
4	Idem inf. 18 anni	31.000	29.600	28.200	26.800	24.400	24.400	—	—
3	Guardarobiera	23.000	22.000	20.800	19.800	18.600	18.600	—	—
2	Idem inf. 18 anni	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000	15.000	—	—
1	Cameriera ai piani	15.000	14.000	13.000	12.000	11.000	11.000	—	—
11	Aiuto cameriera ai piani	13.000	12.000	11.000	10.000	9.000	9.000	—	—
10	Aiuto cameriera ai piani	11.000	10.000	9.000	8.000	7.000	7.000	—	—
9	Idem inf. 18 anni	9.000	8.200	7.400	6.600	5.800	5.800	—	—
8	Lavandaia o stitratrice	8.000	7.400	6.800	6.200	5.600	5.600	—	—
7	Idem inf. 18 anni	7.000	6.400	5.800	5.200	4.600	4.600	—	—
6	Idem inf. 18 anni	6.000	5.400	4.800	4.200	3.600	3.600	—	—
5	Garista, sorvegliante caldaie, bagnanti, assistenti	5.000	4.400	3.800	3.200	2.600	2.600	—	—
4	Idem inf. 18 anni	4.000	3.400	2.800	2.200	1.600	1.600	—	—
3	Apprendisti: primi 4 mesi	3.000	2.400	1.800	1.200	600	600	—	—
2	Idem dal 4° al 12° mese	2.000	1.400	800	200	—	—	—	—
1	Idem oltre 12° mese (solo cucina)	1.000	400	—	—	—	—	—	—

Per tutti gli altri Comuni della Provincia le suddette retribuzioni subiranno la riduzione del 10%.

ALBERGHI DI STAGIONE

ed operaio

Retribuzione a sistema fisso mensile dovuta al personale intermedio (riferita a 26 giornate)

a decorrere dal 1 maggio 1968. Orario giornaliero di lavoro: ore 8. Per il personale di portineria e di sala ore 8,30.

Comune di PESARO - FANO - URBINO - GABICCE e località MAROTTA

QUALIFICHE	Albergo di 1ª ctg.		Albergo 2ª ctg. Pensione di 1ª		Albergo 3ª ctg - Pensione 2ª ctg.				Albergo 4ª ctg. Pensione di 3ª	
					+ letti 45		- 45 letti			
1° Maitre o Maitre unico	129.500	46.884	123.300	44.754	—	—	—	—	—	—
2° Maitre o capo servizio	107.500	36.465	103.800	35.286	—	—	—	—	—	—
Chef de rang (cameriere capo squadra), chef d'etage, barman	91.500	27.958	89.100	27.277	81.500	25.120	78.000	23.800	71.100	21.868
Demi chef, cameriere di sala, aiuto bar- man o 2° barman	75.200	23.332	72.400	22.537	66.300	20.805	63.700	19.796	58.500	18.340
Commis (aiuto cameriere)	70.200	21.912	67.400	21.118	62.000	19.585	59.500	18.620	54.600	17.248
idem inf. 18 anni	59.700	18.932	57.500	18.308	52.600	16.917	50.500	16.100	46.300	14.924
Capo cuoco	124.500	45.166	119.700	43.518	—	—	—	—	—	—
Sotto capo cuoco	103.800	35.286	100.100	34.108	—	—	—	—	—	—
Cuoco capo partita, cuoco unico	89.100	27.277	85.400	26.227	78.000	24.126	74.600	22.848	68.700	21.196
Aiuto cuoco	71.700	22.338	69.000	21.572	63.300	19.954	60.800	18.984	55.900	17.612
idem inf. 18 anni	61.700	19.500	59.400	18.847	54.400	17.428	52.200	16.576	47.900	16.212
Dispensiere, argentiere	69.300	21.657	66.700	20.919	61.200	19.301	58.800	18.464	53.800	17.024
Facchini e sguatterri	66.700	20.919	64.200	20.209	58.800	18.677	56.600	17.808	52.100	16.548
idem inf. 18 anni	58.400	18.563	56.100	17.910	51.500	16.605	49.200	15.736	45.300	14.644
Commis di cucina	64.200	20.209	61.700	19.500	56.500	18.024	54.300	17.164	49.800	15.904
idem inf. 18 anni	56.000	17.882	53.600	17.200	49.000	15.895	46.900	15.092	42.900	13.972
1° Portiere	105.100	38.503	100.100	36.786	—	—	—	—	—	—
2° Portiere o portiere unico o aiuto- di portineria	78.100	27.102	75.700	26.337	68.700	24.108	66.400	20.552	60.600	18.928
Facchino piani o guardianotte	68.300	21.373	65.700	20.635	60.300	19.102	58.000	18.200	53.100	16.828
idem inf. 18 anni	59.700	18.932	57.500	18.308	52.600	16.917	50.500	16.100	46.300	14.924
Centralista	66.700	20.919	64.200	20.209	58.800	18.677	56.600	17.808	52.100	16.548
idem inf. 18 anni	58.400	18.563	56.100	17.910	51.500	16.605	49.200	15.736	45.300	14.644
Ascensorista o commissionario	60.000	19.017	58.900	18.705	54.000	17.314	52.000	16.520	48.000	15.400
idem inf. 18 anni	40.800	13.567	39.300	13.142	36.200	12.262	34.800	11.704	32.100	10.948
Governante	91.700	31.433	89.300	30.668	—	—	—	—	—	—
Guardarobiera	71.700	22.338	69.000	21.572	63.300	19.954	60.800	18.984	56.000	17.640
idem inf. 18 anni	60.700	19.126	59.400	18.847	53.600	17.200	51.200	16.296	47.000	15.120
Cameriera ai piani	68.000	21.288	65.500	20.578	60.100	19.045	57.800	18.144	53.000	16.800
idem inf. 18 anni	59.200	18.790	56.900	18.137	52.100	16.775	50.100	15.988	45.900	14.812
Aiuto cameriera ai piani	64.000	20.153	61.600	19.471	56.500	18.024	54.400	17.192	50.100	15.988
idem inf. 18 anni	55.100	17.626	53.000	17.030	48.600	15.781	46.600	15.008	42.800	13.944
Lavandaia o stiratrice	65.500	20.578	63.000	19.869	57.900	18.421	55.700	17.556	51.000	16.240
idem inf. 18 anni	55.800	17.825	53.700	17.229	49.100	15.923	47.300	15.204	43.400	14.112
Elettricista, altri specializzati	75.900	23.530	73.000	23.707	67.000	21.004	64.300	20.804	59.000	18.480
Garagista, sorvegliante caldaie, bagnino ed altri ausiliari	68.300	21.373	65.700	20.635	60.300	19.102	58.100	18.228	53.100	16.828
idem inf. 18 anni	59.700	18.932	57.500	18.308	52.600	16.917	50.500	16.100	46.300	14.924
Apprendisti: primi 4 mesi	29.700	10.417	28.500	10.076	26.300	9.452	25.200	9.016	23.100	8.428
idem dal 4° al 12° mese	39.700	13.255	38.200	12.829	34.900	11.893	33.600	11.368	31.000	10.640
idem oltre 12° mese (solo cucina)	51.900	16.718	50.100	16.207	45.900	15.015	44.100	14.308	40.700	13.356

IN OGNI CATEGORIA DI ALBERGO O PENSIONE: la prima colonna si riferisce alla retribuzione mensile, la seconda colonna al rateo di 13-14 mensilità, ferie e indennità di anzianità spettante per ogni mese di servizio o frazione pari o superiore ai 15 giorni.